

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Azienda Trasporti Area Fiorentina Gestioni S.r.l. –
Difensore civico Regione Toscana

ART. 1 - Può accedere alla procedura di conciliazione chi abbia già presentato ricorso presso ATAF Gestioni S.r.l. ed abbia ricevuto una risposta negativa o ritenuta insoddisfacente, oppure non abbia avuto risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

ART. 2 - Per richiedere la conciliazione occorre rivolgersi al Difensore civico regionale utilizzando il modulo apposito scaricabile dal sito del Difensore civico, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'esito del ricorso o decorso il termine di cui al precedente articolo in assenza di risposta.

ART. 3 - Il Difensore civico, ricevuto il modulo di richiesta conciliazione, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli precedenti ed analizza la documentazione allegata al medesimo modulo. In base ad essa decide se dare seguito alla richiesta di conciliazione o se, motivatamente, comunicare al richiedente e per conoscenza ad ATAF Gestioni S.r.l. il non luogo a procedere.

Qualora la richiesta di conciliazione sia ritenuta ammissibile, il decorso dei termini di pagamento è sospeso sino alla conclusione della procedura e ATAF Gestioni S.r.l. non potrà aumentare l'importo della sanzione.

Nel caso in cui l'esito della conciliazione sia favorevole all'utente la pratica verrà archiviata, dandone comunicazione all'utente, che in caso contrario sarà tenuto al pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 4 - La procedura di conciliazione ha avvio nella data in cui al Difensore civico perviene il modulo di cui all'art. 2.

Qualora il Difensore civico ne ravvisi la necessità, può invitare il richiedente ad integrare l'istanza fornendo ragguagli o documentazione aggiuntiva.



ART. 5 - Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione, il richiedente si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell'eventuale verbale conclusivo del procedimento.

ART. 6 - La Commissione conciliativa è composta dal Difensore civico, o suo delegato, e da un rappresentante di ATAF Gestioni S.r.l.


ART. 7 - Il Difensore civico, o suo delegato, ed un rappresentante di ATAF Gestioni S.r.l. si riuniscono presso la sede del Difensore civico per esaminare i ricorsi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 3, di norma una volta al mese, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo di richiesta di conciliazione.

ART. 8 - Qualora la conciliazione abbia esito positivo e si giunga a un accordo, il procedimento si concluderà con la sottoscrizione di un verbale da parte del Difensore civico, o suo delegato, e di un rappresentante di ATAF Gestioni S.r.l.

Nel caso in cui la conciliazione fallisca il Difensore civico, o suo delegato, ed un rappresentante di ATAF Gestioni S.r.l. sottoscriveranno il modulo di mancato accordo.

Il Difensore civico, o suo delegato, comunicherà l'esito al richiedente entro 15 giorni dalla data di conciliazione.

ART. 9 - La procedura non comporta oneri per il richiedente, essendo il servizio allocato presso il Difensore civico.



Il Difensore civico
della Regione Toscana
Lucia Franchini



ataf
GESTIONI S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Stefano Bonera